Negligenza processuale dell'avvocato: esame prognostico del giudice

Professionisti

Il comportamento imperito non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria

Responsabilità professionale dell'avvocato per negligenza processuale: onere della prova e giudizio prognostico sul probabile esito favorevole della causa ai fini del risarcimento del danno.

Con l'ordinanza 24007/2024, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla responsabilità professionale dell'avvocato, confermando quel mutamento di tendenza interpretativa che, nell'ultimo ventennio, ha visto gradualmente sovvertire la posizione in precedenza assunta, volta a ricondurre il rapporto tra difensore e assistito a quello che si instaura tra semplice debitore e semplice creditore.

Nel caso in esame, il cliente aveva convenuto in giudizio il proprio avvocato, chiedendone la condanna per responsabilità professionale, per aver incardinato per suo conto un giudizio finalizzato a ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, senza essersi preventivamente munito della firmadel cliente, cosicché il ricorso era stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale rigettava l'avanzata domanda risarcitoria sul presupposto che non fosse stata fornita la prova del probabile esito favorevole dell'azione di riparazione qualora adeguatamente introdotta. La Corte d'appello, invece, ribaltando l'esito del primo grado, condannava il professionista negligente e la propria compagnia assicurativa chiamata in manleva, al pagamento, in favore dell'appellante, di una cospicua somma risarcitoria.

A presentare ricorso in Cassazione è stata la compagnia assicurativa. Il giudice di legittimità ha sostenuto che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la sola prova del comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria, dovendosi altresì dimostrare l'esito verosimilmente favorevole dell'attività, ossia, nel caso in questione, che l'iniziativa giudiziaria, laddove intrapresa, avrebbe riservato ragionevoli probabilità di accoglimento, sulla base di una valutazione ex ante e del principio di matrice giurisprudenziale della «preponderanza dell'evidenza». Si deve peraltro tener conto della particolare tipologia di diritto soggettivo coinvolto e delle specifiche peculiarità del giudizio che non ha potuto avere corso, volto ad ottenere non già il risarcimento da responsabilità aquiliana ex articolo 2043 del Codice civile, bensì il riconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione, che trova fon-

damento e regolamentazione nelle norme processuali penali (articoli 314 e 315 del Cpp.).

Partendo da tali premesse, il su-

premo consesso, ha ritenuto con-

divisibili le argomentazioni del

giudice dell'appello, rilevando come il giudizio diretto al conseguimento della riparazione per ingiusta detenzione, a fronte dell'intervenuta assoluzione nel merito del cliente dalle accuse che avevano portato alla sua carcerazione, avesse avuto valide possibilità di successo. In tale contesto, quindi, sarebbe stato compito del convenuto dimostrare, quale fatto estintivo, l'esistenza di circostanze che rivelassero la colpa o il dolo dell'imputato, tali da giustificare la non concessione dell'indennizzo nonostante l'assoluzione, ovvero l'esistenza di una situazione ostativa che avrebbe potuto impedire l'accoglimento della domanda.

La Cassazione, inoltre, ha precisato che il controllo circa la congruità della somma liquidata a titolo di riparazione debba restare sottoposto alla valutazione del giudice di merito e non anche del giudice di legittimità e, dall'altro lato, ha rilevato come, nella fattispecie in esame, non vi fossero con-



Occorre provare l'esito verosimilmente favorevole dell'attività o l'accoglimento dell'iniziativa giudiziaria

crete ragioni per discostarsi dalla valutazione matematica operata dal giudice del giudizio risarcitorio, da ritenersi quindi corretta. Di qui il rigetto. Pur non presen-

tando particolari caratteri innovativi rispetto all'attuale filone interpretativo in materia, l'ordinanza in esame offre comunque validi spunti di riflessione sui doveri e sul ruolo del professionista forense, ribadendo al contempo importanti principi deontologici, civilistici e processuali. Nell'ottica della Corte, il giudizio prognostico o controfattuale viene ad assumere un carattere determinante, sublimandosi a valore di presupposto indispensabile per l'accertamento della responsabilità professionale in capo al prestatore d'opera intellettuale. Il giudice chiamato ad accertare la responsabilità, quindi, è tenuto a compiere una vera e propria valutazione prognostica positiva circa la sussistenza di un consistente fumus boni iuris o, più precisamente, di apprezzabili chances di successo dell'azione. —Alessandro Benedetti —Gianfilippo Chiricozzi

@ RIPRODUZIONERISERVATA

LA RIVISTA



RESPONSABILITÀ

E RISARCIMENTO L'articolo in alto è estratto dal numero di ottobre della rivista «Responsabilità e risarcimento»